

Codice A1816A

D.D. 20 maggio 2019, n. 1762

L.R. n 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 6 comma 6 s.m.i. - Progetto relativo al taglio del lotto boschivo comunale "Ciampasso" in Comune di Frabosa Sottana (CN). Proponente: Comune di Frabosa Sottana (CN). Proroga e variante alle modalita' di esbosco riferita alla proposta di Autorizzazione n. 2015/25737 ed alla Determinazione di Autorizzazione n. 1219 del 25.05.2015.

In data 11.04.2019 prot. n° 18135 ed in data 06.05.2019 prot. n° 21018 sono pervenute a firma del tecnico progettista le richieste di proroga e la variante alle modalità di esbosco riferita alla proposta di Autorizzazione n° 2015/25737 ed alla Determinazione di Autorizzazione n° 1219 del 25.05.2015 relativa alla realizzazione dell'intervento selvicolturale nel lotto boschivo di proprietà comunale "Ciampasso" in comune di Frabosa Sottana (CN).

La proroga richiesta per terminare l'intervento è di un anno. L'esbosco avverrà tramite l'utilizzo della teleferica con la realizzazione di due brevi tratti di vie di esbosco per il posizionamento della medesima (precedentemente si prevedeva un esbosco tramite la realizzazione viabilità piste e strade). Il documento inviato ribadisce che non sarà in alcun modo variato il quantitativo di massa prelevata rispetto a quanto definito dal progetto di taglio precedentemente autorizzato.

La proroga e la variante alle modalità di esbosco, all'Autorizzazione n° 1219 del 25.05.2015, è resa esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte precedentemente dal tecnico progettista e non si riferisce ad aspetti connessi alla corretta funzionalità dell'intervento, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. L'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto e con l'osservanza delle prescrizioni elencate di seguito.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- VISTO il D. Lgs. n° 34 del 03.04.2018;
- VISTO l'art. 14 lett. c) della L. r. n° 4 del 10/02/2009 s.m.i.;
- VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. R. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n° 165/2001;
- VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n° 23;

determina

di prorogare la Determinazione di Autorizzazione n° 1219 del 25.05.2015, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte precedentemente dal professionista ed ai sensi della L.R. n° 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 art. 6 comma 6 s.m.i., riferita all'istanza di Autorizzazione n° 2015/25737 relativa agli interventi selvicolturali da realizzarsi nel lotto boschivo di proprietà comunale "Ciampasso" in Comune di Frabosa Sottana (CN) che interesserà, così come indicato nella richiesta di Autorizzazione, i terreni iscritti al N.C.T. del comune di Frabosa Sottana, al mappale n° 79 (parte) e n° 78 del foglio n° 24 per una superficie di ha 3,0030, secondo le caratteristiche e modalità

indicate ed illustrate negli elaborati progettuali e di richiesta di proroga e variante, agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto ed essere conforme agli stessi;
2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto e della variante alla tipologia di esbosco presentati rispettando e facendo rispettare quanto indicato nel D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
3. si dovranno rilasciare le piante d'alto fusto non martellate;
4. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non dovesse essere raggiunto si dovrà provvedere a tagliare un minor numero di piante;
5. il taglio dovrà avere inizio dalle aree di saggio in modo tale da essere d'indicazione per la realizzazione dell'intervento selvicolturale;
6. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso (valanghe). Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
7. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
8. gli scarti di lavorazione dovranno essere trattati così come indicato nell'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
9. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
10. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
11. le strade forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48, n° 49 e n° 51 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
12. le piste forestali dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48, n° 50 e n° 51 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente;
13. le vie di esbosco dovranno avere le caratteristiche tecniche come indicato agli artt. n° 48 e n° 52 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
14. dovranno essere osservate le indicazioni contenute nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" al paragrafo 5.1.1 che fissa le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. R. n° 4/2009 e Reg. n° 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. 392/2014) e per quanto non indicato ciò che è contenuto nel testo del documento;
15. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;
16. in riferimento all'art. 42 bis (Alberi da conservare ad invecchiamento indefinito) ed all'Allegato I del D.P.G.R. n° 8/R del 20.09.2011 s.m.i. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere prodotto il piedilista degli alberi per la biodiversità contrassegnati da rilasciare ed inviato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo;

17. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;

18. l'intervento dovrà concludersi entro il 25.05.2020;

19. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo la “Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori”, redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Determinazione di proroga all'Autorizzazione n° 1219 del 25.05.2015 non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente. Si evidenzia che è resa sulla base delle indagini condotte dal professionista ed è relativa esclusivamente agli specifici aspetti forestali di competenza e non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione alla normativa vigente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione proroga l'Autorizzazione n° 1219 del 25.05.2015 e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di proroga è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore

Dott. For. Alessandro Turco